

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: MODELLO 770/2026 PER L'ANNO 2025: NOVITÀ E TERMINI DI INVIO

Il modello 770/2026 deve essere usato dai sostituti d'imposta per comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche (CU) e deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2026 (che quest'anno slitta al 2 novembre). L'invio del modello 770, unitamente alla trasmissione delle CU, consente ai sostituti d'imposta di adempiere all'obbligo dichiarativo a loro carico.

MODELLO 770/2026 PER L'ANNO 2025: NOVITÀ E TERMINI DI INVIO	
PREMESSA	Il modello 770/2026 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: ♦ i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2025; ♦ i relativi versamenti; ♦ le eventuali compensazioni effettuate; ♦ il riepilogo dei crediti; ♦ gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La presentazione del modello deve avvenire entro il 31.10.2026 (che cadendo di sabato quest'anno slitta al 2 novembre) ed è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la CU e, se richiesto, la Certificazione degli utili (modello CUPE) nei termini previsti. In particolare, il modello viene utilizzato per comunicare, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le ritenute operate su: ♦ redditi di lavoro dipendente e assimilati; ♦ redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; ♦ dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico¹; ♦ locazioni brevi inserite all'interno della Certificazione Unica (CU)²; ♦ somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi³; ♦ somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;

¹ art. 25 del D.L. 78/2010.

² art. 4 del D.L. 50/2017.

³ art. 21, comma 15 della Legge 449/1997.

	◆ somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.
SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO 770	Sono tenuti a presentare il modello 770/2026 i soggetti che nel 2025 abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 600/1973⁴ e del D.P.R. 42/1988⁵. Tali soggetti sono: ◆ le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; ◆ gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; ◆ le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali⁶ e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; ◆ le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; ◆ i Trust; ◆ i condomini; ◆ le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato; ◆ le società di armamento residenti nel territorio dello Stato; ◆ le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;

⁴ ex artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29.

⁵ art. 33, comma 4.

⁶ istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/1990.

	◆ le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; ◆ le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; ◆ i gruppi europei d'interesse economico (GEIE); ◆ le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; ◆ le persone fisiche che esercitano arti e professioni; ◆ le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute⁷; ◆ i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto. Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del modello 770/2026 i seguenti soggetti i quali: ◆ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari⁸; ◆ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva sui dividendi⁹; ◆ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs 461/1997 nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e d) del Tuir; ◆ sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs 461/1997; ◆ sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025; ◆ sono rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.
NOVITÀ DEL MODELLO	Nel modello 770, è stato inserito: ◆ nei quadri ST e SV l'aggiornamento del campo note, per tenere conto dei versamenti sospesi a seguito dei fenomeni bradisismici nell'area dei Campi Flegrei; ◆ nel quadro ST l'accoglimento dei nuovi codici tributo introdotti per l'imposta sostitutiva prevista sui compensi per lavoro straordinario effettuati dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, nonché per il recupero della somma integrativa; ◆ nel quadro SX un nuovo rigo (il rigo SX50) dedicato alla gestione del credito relativo alla "somma che non concorre alla formazione del reddito" riconosciuta dal sostituto d'imposta.

⁷ ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 600/1973.

⁸ di cui al D.Lgs 239/1996.

⁹ ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973.

**INVIO DEL
MODELLO**

La sezione “**Redazione della dichiarazione**” del modello 770/2026 è volta a contenere le informazioni attinenti alla scelta operata in relazione alla predisposizione e all'invio dei dati che non presenta modifiche rispetto agli anni scorsi. Dal punto di vista della struttura, la sezione si compone di due parti:

- ♦ **quadri compilati e ritenute operate**, che deve essere utilizzata per indicare i prospetti che compongono la dichiarazione, barrando la relativa casella;
- ♦ **gestione separata**, da compilare se il sostituto intende trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2026.

Nella sezione è inoltre presente il campo “**Tipologia invio**”, da compilare obbligatoriamente al fine di indicare la tipologia di invio che viene effettuata. In particolare, nel campo “**Tipologia invio**” va indicato uno dei codici indicati nella tabella seguente.

CODICE E MODALITÀ DI INVIO	
1	nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)
2	nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)

Nella sottosezione “**Quadri compilati**” e ritenute operate è presente la nuova casella “**Incaricato in gestione separata**”, da barrare a cura dell'intermediario incaricato.

La casella va barrata a cura dell'intermediario sia nell'ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata inviando lui una parte dei dati e si sia contestualmente avvalso dell'ausilio dell'intermediario per la trasmissione dell'altra parte dei dati (situazione “mista”); sia nell'ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata affidando a degli intermediari la trasmissione dei dati della dichiarazione (situazione con solo invio dei dati da parte di intermediari).

Nella sottosezione “**Gestione separata**” è presente la casella “**Sostituto**” da barrare a cura del sostituto qualora lo stesso decida di effettuare invii separati provvedendovi integralmente, ovvero dall'intermediario qualora il sostituto decida di effettuare invii separati provvedendovi parzialmente lasciando ad un intermediario l'onere di inviare la restante parte dei dati.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti